



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Chiaramonti – Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto definitivo di “Messa in sicurezza Giardini Pubblici Parco delle Rimembranze”. Determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione
VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “*Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali*” e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante “*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*” con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l’ “Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione”, così come successivamente modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010
VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti
VISTA la nota del Comune di Chiaramonti prot. n. 6521 del 20.10.22, acquisita al prot. n. 10603 del 20.10.2022 della Direzione Generale del Distretto Idrografico (ADIS), con la quale è stato trasmesso lo studio di compatibilità geologica e geotecnica del progetto relativo alla “*Messa in sicurezza dei Giardini Pubblici Parco delle Rimembranze*” e la relativa dichiarazione di ammissibilità di cui all’Allegato 2 alla Circolare 1/2019 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
PRESO ATTO che l’intervento consiste nella realizzazione di una struttura composta da una paratia in pali in calcestruzzo di medio diametro Ø600 mm tipo “berlinese”, da inserirsi al piede di una serie di gradonature sino ad una profondità di circa 9 m dal p.c.

CONSIDERATO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

che l'intervento in argomento ricade in un'area individuate dal PAI vigente, a pericolosità da frana molto elevata Hg3

CONSIDERATO che per il suddetto intervento, è richiesto apposito studio di compatibilità geologica e geotecnica da redigere conformemente a quanto indicato nell'art. 25 delle medesime Norme di Attuazione

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*" con la quale, tra l'altro, è attribuita all'Autorità di Bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica riferiti a opere di mitigazione del rischio da frana

RILEVATO che ai fini della verifica di compatibilità geologica e geotecnica il pertinente studio è costituito dai sotto elencati elaborati redatti dal Dott. Ing. Stefano Sini, iscritto al n. 1304 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari e Olbia - Tempio e dalla Dott.ssa Geol. Giovanna Angela Farina, iscritta al n. 295 dell'Ordine dei Geologi della Sardegna:

Studio di compatibilità geologica e geotecnica

VISTA la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni dell'ADIS sullo studio di compatibilità di cui sopra, di cui al prot. n. 11090 del 2.11.22 di questa Direzione Generale, a conclusione della quale si esprime parere favorevole ai fini dell'approvazione del medesimo studio da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

RITENUTO per tutto quanto premesso, che l'intervento in oggetto possa ritenersi compatibile ed ammissibile e pertanto possa essere meritorio di approvazione

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

DETERMINA

ART.1 È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo ai "*Messa in*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

sicurezza dei Giardini Pubblici Parco delle Rimembranze” costituito dai seguenti elaborati:

Studio di compatibilità geologica e geotecnica

- ART.2** l’Ente proponente è tenuto, una volta realizzati gli interventi, a garantire la costante manutenzione e pulizia degli stessi e delle opere in progetto in quanto l’efficacia delle stesse opere è strettamente correlata alla loro regolare cura e manutenzione
- ART.3** Ai sensi dell’art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, qualora per gli interventi previsti nel progetto in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità
- ART.4** Ai sensi dell’art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del PAI, il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*
- ART.5** Resta inteso che l’area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla mappatura delle aree pericolose definita dalla pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico e relativa disciplina

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell’art. 25 delle Norme di Attuazione del PAI della Regione Autonoma della Sardegna e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di competenza di altri Uffici ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 24/2016:

- Termine iniziale: 21.10.2022;
- Termine di conclusione: 4.11.2022;
- Periodo di sospensione per attività istruttoria: 0 gg;
- Tempo standard per la definizione del procedimento ai sensi della Deliberazione Comitato Istituzionale n.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

12 del 28.07.2022: 90 gg;

Tempo effettivo impiegato: 14 gg.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

PIERCARLO CIABATTI

GIUSEPPE CANE

MARCO MELIS